

N. 21

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 21
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1993)****Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere**

Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 21, Contabilizzazione degli effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, ed è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1995 o da data successiva.

Lo IAS 21 non tratta la contabilizzazione delle operazioni di copertura per gli elementi espressi in valuta estera (fatta eccezione per gli elementi che coprono un investimento netto in un'entità estera). Lo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, tratta tale argomento.

Nel 1998, il paragrafo 2 dello IAS 21 è stato modificato per inserire il riferimento allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Nel 1999, il paragrafo 46 è stato modificato per sostituire i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio, con i riferimenti allo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 21:

- SIC-7: Introduzione dell'euro; e
- SIC-11: Valute estere — Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta;
- SIC-19: Moneta di conto — Misurazione e presentazione del bilancio secondo gli IAS 21 e 29;
- SIC-30: Moneta di conto — Conversione dalla moneta di misurazione a quella di presentazione.

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1-6
Definizioni	7
Operazioni in valuta estera	8-22
Rilevazione iniziale	8-10
Esposizione in bilancio alle date successive	11-12
Rilevazione delle differenze di cambio	13-22
Investimento netto in un'entità estera	17-19
Trattamento contabile alternativo consentito	20-22
Bilancio delle gestioni estere	23-40
Classificazione delle gestioni estere	23-26
Gestioni estere che sono parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio	27-29
Entità estere	30-38
Dismissione di un'entità estera	37-38

Cambiamenti nella classificazione di una gestione estera	39-40
Variazioni dei cambi delle valute estere in tutti i casi esaminati	41
Effetti fiscali delle differenze cambio	41
Informazioni integrative	42-47
Disposizioni transitorie	48
Data di entrata in vigore	49

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

L'impresa può svolgere attività sull'estero in due modi. Essa può effettuare operazioni in valute estere o avere una gestione all'estero. Al fine di includere le operazioni in valuta estera e le gestioni estere nel bilancio dell'impresa, le operazioni devono essere espresse nella moneta di conto dell'impresa stessa e il bilancio della gestione estera deve essere convertito nella moneta di conto dell'impresa che redige il bilancio.

I problemi principali nella contabilizzazione di operazioni in valuta estera e di gestioni estere sono quelli di stabilire il tasso di cambio da utilizzare e come rilevare in bilancio l'effetto contabile delle variazioni dei cambi delle valute estere.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato:***

- (a) ***nella contabilizzazione di operazioni in valuta estera; e***
- (b) ***nella conversione del bilancio di gestioni estere che sono incluse nel bilancio dell'impresa per mezzo del consolidamento, del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto***⁽¹⁾.

2. Il presente Principio non tratta la contabilizzazione delle operazioni di copertura del rischio su cambi di voci in valuta estera, tranne la classificazione delle differenze cambio derivanti da una passività in valuta estera contabilizzata come copertura di un investimento netto in un'entità estera. Altri aspetti della contabilizzazione della copertura del rischio su cambio, inclusi i principi per l'impiego della contabilizzazione di copertura, sono trattati nello IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

3. Il presente Principio sostituisce lo IAS 21, Contabilizzazione degli effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, approvato nel 1983.

4. Il presente Principio non precisa la valuta nella quale l'impresa deve presentare il proprio bilancio. Tuttavia, di norma, l'impresa usa la valuta del Paese nel quale essa è domiciliata. Se essa utilizza una valuta differente, il presente Principio richiede che ne sia indicato il motivo. Il presente Principio richiede anche che sia indicato il motivo di qualsiasi cambiamento della moneta di conto adottata⁽²⁾.

⁽¹⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-7: Introduzione dell'euro.

⁽²⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-19: Moneta di conto — Misurazione e presentazione del bilancio secondo gli IAS 21 e 29.

N. 21

5. Il presente Principio non tratta la conversione del bilancio di un'impresa dalla sua moneta di conto a un'altra valuta, effettuata per facilitare gli utilizzatori abituati a quella valuta o per motivi analoghi ⁽³⁾.
6. Il presente Principio non tratta la presentazione nel rendiconto finanziario dei flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera e la conversione dei flussi finanziari di una gestione estera (vedere IAS 7, Rendiconto finanziario).

DEFINIZIONI

7. ***I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:***

La gestione estera è una controllata, una collegata, una joint venture o una stabile organizzazione dell'impresa che redige il bilancio, le cui attività sono situate o sono gestite in un Paese differente da quello dell'impresa che redige il bilancio.

L'entità estera è una gestione estera le cui attività non costituiscono parte integrante di quelle dell'impresa che redige il bilancio.

La moneta di conto è la valuta utilizzata nella redazione del bilancio d'esercizio.

La valuta estera è una valuta differente dalla moneta di conto dell'impresa.

Il tasso di cambio è il rapporto di cambio tra due valute.

La differenza di cambio è la differenza che deriva dal riportare lo stesso numero di unità di una valuta estera nella moneta di conto a differenti tassi di cambio.

Il tasso di chiusura è il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del bilancio.

L'investimento netto in un'entità estera è la quota del patrimonio netto di quella entità di pertinenza dell'impresa che redige il bilancio.

Gli elementi monetari sono le disponibilità liquide possedute e le attività e le passività che devono essere incassate o pagate in importi di denaro prefissati o determinabili.

Il fair value è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti.

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

Rilevazione iniziale

8. Un'operazione in valuta estera è un'operazione che è espressa, o che deve essere eseguita, in valuta estera, incluse le operazioni che sorgono quando l'impresa:
 - (a) compra o vende merci o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera;
 - (b) prende a prestito o presta dei fondi e l'ammontare dovuto o da ricevere è espresso in valuta estera;
 - (c) diviene parte di un contratto in valuta estera non concluso; o
 - (d) altrimenti acquista o dismette dei beni, o sostiene o estingue delle passività, espresse in valuta estera.

⁽³⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-30: Moneta di conto — Conversione dalla moneta di misurazione a quella di presentazione.

9. **Un'operazione in valuta estera deve essere registrata, al momento della rilevazione iniziale in moneta di conto, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio tra la moneta di conto e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.**
10. Il tasso di cambio in vigore alla data dell'operazione è spesso indicato come tasso di cambio a pronti vista. Per motivi di praticità, è spesso utilizzato un tasso che approssima il tasso effettivo alla data dell'operazione, quale il tasso medio settimanale o mensile per tutte le operazioni in ciascuna valuta estera avvenute durante quel periodo. Tuttavia, se i tassi di cambio variano significativamente, l'impiego del tasso medio per un periodo è inattendibile.

Esposizione in bilancio alle date successive

11. **A ogni data di riferimento del bilancio:**
- (a) **gli elementi monetari in valuta estera devono essere iscritti utilizzando il tasso di chiusura;**
 - (b) **gli elementi non monetari valutati al costo storico espresso in valuta estera devono essere iscritti usando il tasso di cambio in essere alla data dell'operazione; e**
 - (c) **gli elementi non monetari valutati al fair value (valore equo) espresso in valuta estera devono essere iscritti usando i tassi di cambio in essere al momento della determinazione del fair value (valore equo).**
12. Il valore contabile per una voce deve essere determinato secondo quanto previsto dal Principio applicabile. Per esempio, il valore di alcuni strumenti finanziari e di immobili, impianti e macchinari può essere determinato in base al fair value (valore equo) o al costo storico. Sia che il valore contabile sia determinato sulla base del costo storico sia del fair value (valore equo), gli ammontari così determinati, per elementi il cui valore è espresso in valuta estera, sono poi rilevati nella moneta di conto secondo quanto previsto dal presente Principio.

Rilevazione delle differenze di cambio

13. Nei paragrafi da 15 a 18 è esposto il trattamento contabile prescritto dal presente Principio riguardo alle differenze di cambio su operazioni in valuta estera. Questi paragrafi comprendono il trattamento contabile di riferimento per le differenze di cambio causate da drastiche svalutazioni o deprezzamenti di una valuta per i quali non esiste alcun mezzo pratico di copertura del rischio e che influiscono su passività che non possono essere estinte e che sorgono direttamente dalla recente acquisizione di beni fatturati in valuta estera. Il trattamento contabile alternativo consentito di tali differenze di cambio è esposto nel paragrafo 21.
14. Il presente Principio non tratta la contabilizzazione della copertura del rischio relativo a elementi in valuta estera tranne la classificazione delle differenze di cambio che derivano da una passività in valuta estera contabilizzata come copertura di un investimento netto in un'entità estera. Altri aspetti della contabilizzazione della copertura, incluse le modalità di utilizzo della contabilizzazione della copertura, sono trattati nello IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
15. **Le differenze di cambio derivanti dal regolamento di elementi monetari o dalla rilevazione di elementi monetari dell'impresa a tassi differenti da quelli ai quali essi furono inizialmente registrati durante l'esercizio, o rilevati in bilanci precedenti, devono essere rilevate come provento o costo nell'esercizio nel quale esse si manifestano, con l'eccezione delle differenze di cambio trattate secondo quanto previsto dai paragrafi 17 e 19.**
16. Una differenza di cambio si verifica quando c'è una variazione nel tasso di cambio tra la data dell'operazione e la data del regolamento di un elemento monetario derivante da un'operazione in valuta estera. Quando l'operazione è regolata nello stesso periodo amministrativo nel quale essa è avvenuta, tutta la differenza di cambio deve essere rilevata in quell'esercizio. Tuttavia, quando l'operazione è regolata in un esercizio contabile successivo, la differenza di cambio rilevata in ciascun periodo fino a quello in cui avviene il regolamento è determinata dalla variazione nei tassi di cambio in quel periodo.

N. 21

Investimento netto in un'entità estera

17. **Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che, in sostanza, è parte dell'investimento netto dell'impresa in un'entità estera devono essere classificate nel patrimonio netto nel bilancio dell'impresa fino alla dismissione della partecipazione, momento dal quale devono essere rilevate come provento o come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 37.**
18. L'impresa può avere un elemento monetario da ricevere, o da pagare, nei confronti di un'entità estera. Un elemento il cui adempimento non è pianificato né è probabile che accada in un prevedibile futuro è, in sostanza, un incremento o una riduzione dell'investimento netto dell'impresa in quell'entità estera. Tali elementi monetari possono includere crediti o prestiti a lungo termine ma non includono crediti o debiti commerciali.
19. **Le differenze di cambio derivanti da una passività in valuta estera contabilizzata come copertura del rischio dell'investimento netto dell'impresa in un'entità estera devono essere classificate nel patrimonio netto nel bilancio dell'impresa fino alla dismissione dell'investimento netto, momento dal quale devono essere rilevate come provento o come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 37.**

Trattamento contabile alternativo consentito

20. Il trattamento contabile di riferimento per le differenze di cambio trattate nel paragrafo 21 è esposto nel paragrafo 15.
21. **Differenze di cambio possono sorgere da drastiche svalutazioni o deprezzamenti di una valuta per la quale non esistono mezzi pratici di copertura e che influiscono su passività che non possono essere estinte e che sorgono direttamente dall'acquisizione recente di un bene fatturato in valuta estera. Tali differenze di cambio devono essere incluse nel valore contabile del bene relativo, posto che il valore contabile rettificato non ecceda il minore tra il costo di sostituzione e il valore recuperabile dalla vendita o dall'uso del bene⁽⁴⁾.**
22. Le differenze di cambio non possono essere incluse nel valore contabile di un bene quando l'impresa è in grado di estinguere o di coprire la passività in valuta estera che sorge con l'acquisto del bene. Tuttavia, le perdite di cambio sono parte dei costi direttamente attribuibili al bene quando la passività non può essere estinta e non ci sono mezzi pratici di copertura del rischio come avviene quando, in conseguenza di normative valutarie, c'è un ritardo nell'ottenimento di valuta estera. Perciò, con il trattamento contabile alternativo consentito, il costo di un bene fatturato in valuta estera è considerato come l'ammontare di moneta di conto che l'impresa, in definitiva, deve pagare per estinguere la passività che deriva direttamente dall'acquisto recente del bene.

BILANCIO DELLE GESTIONI ESTERE

Classificazione delle gestioni estere

23. Il metodo adottato per convertire il bilancio di una gestione estera dipende dal modo nel quale essa è finanziata e opera rispetto all'impresa che redige il bilancio. Per questo motivo, le gestioni estere sono classificate come «gestioni estere che sono parte integrante dell'attività dell'impresa che redige il bilancio» o come «entità estere».
24. Una gestione estera che è parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio opera come se fosse un'estensione dell'impresa che redige il bilancio. Per esempio rientra in questa categoria la gestione estera che vende soltanto merci importate dall'impresa che redige il bilancio alla quale trasferisce i corrispettivi di vendita. In tali casi, una variazione nel tasso di cambio tra la moneta di conto dell'impresa che redige il bilancio e la valuta nel Paese della gestione estera ha un effetto quasi immediato sui flussi finanziari dalle operazioni dell'impresa che redige il bilancio. Perciò, la variazione nel tasso di cambio influisce sui singoli elementi monetari posseduti dalla gestione estera anziché sull'investimento netto in quella gestione dell'impresa che redige il bilancio.

⁽⁴⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-11: Valute estere — Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta.

25. Al contrario, un'entità estera accumula disponibilità liquide e altri elementi monetari, sostiene spese, genera ricavi ed eventualmente negozia finanziamenti, il tutto operando nella sua valuta locale. Essa può anche effettuare operazioni in valuta estera, incluse operazioni nella moneta di conto. Quando si verifica una variazione nel tasso di cambio tra la moneta di conto e la valuta locale, l'effetto diretto sui flussi finanziari della gestione, presenti e futuri, sia dell'entità estera sia dell'impresa che redige il bilancio, è molto limitato o inesistente. La variazione nel tasso di cambio influisce sull'investimento netto, nell'entità estera, dell'impresa che redige il bilancio anziché sui singoli elementi monetari e non monetari posseduti dall'entità estera.
26. Le seguenti situazioni segnalano quando una gestione estera è un'entità estera piuttosto che una gestione estera che costituisce parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio:
- (a) mentre l'impresa che redige il bilancio può controllare la gestione estera, le operazioni della gestione estera sono svolte con un notevole grado di autonomia da quelle dell'impresa che redige il bilancio;
 - (b) le operazioni effettuate con l'impresa che redige il bilancio non rappresentano una parte rilevante delle attività della gestione estera;
 - (c) le attività della gestione estera sono finanziate principalmente dalle proprie operazioni, o con finanziamenti locali, piuttosto che dall'impresa che redige il bilancio;
 - (d) i costi del lavoro, dei materiali e degli altri componenti dei prodotti e dei servizi della gestione estera sono regolati principalmente nella valuta locale piuttosto che nella moneta di conto;
 - (e) le vendite della gestione estera sono principalmente effettuate in valute diverse dalla moneta di conto; e
 - (f) i flussi finanziari dell'impresa che redige il bilancio sono separati dalle operazioni correnti della gestione estera e non sono direttamente influenzati dalle operazioni della gestione estera.

La classificazione appropriata di ciascuna situazione può, teoricamente, essere stabilita sulla base delle circostanze specifiche connesse con gli indicatori sopra elencati. In alcuni casi, la classificazione di una gestione estera come entità estera, o come parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio, può non essere evidente ed è necessario un processo di valutazione per determinarne la classificazione corretta.

Gestioni estere che sono parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio

27. ***Il bilancio di una gestione estera che sia parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio deve essere convertito utilizzando le regole e le procedure di cui ai paragrafi da 8 a 22 come se le operazioni della gestione estera fossero quelle dell'impresa che redige il bilancio.***
28. I valori delle singole voci del bilancio della gestione estera devono essere convertiti come se tutte le sue operazioni fossero state svolte dall'impresa che redige il bilancio. Il costo e l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari deve essere convertito utilizzando il tasso di cambio alla data dell'acquisto del bene ovvero, se il bene è iscritto al fair value (valore equo), utilizzando il cambio che esisteva alla data della valutazione. Il costo delle rimanenze deve essere convertito ai cambi di quando quei costi furono sostenuti. Il valore recuperabile o di realizzo di un'attività deve essere convertito utilizzando il cambio in essere quando esso fu determinato. Per esempio, quando il valore netto di realizzo di un componente delle rimanenze è determinato in valuta estera, quel valore deve essere convertito utilizzando il cambio in essere al momento della determinazione del valore di netto realizzo. Il cambio da utilizzare è perciò, solitamente, il cambio alla

N. 21

data di riferimento del bilancio. Può essere richiesta una rettifica per ridurre al suo valore recuperabile o al suo valore netto di realizzo il valore contabile di un bene dell'impresa che redige il bilancio, anche se tale rettifica non fosse necessaria nel bilancio della gestione estera. Per converso, una rettifica nel bilancio della gestione estera può dover essere stornata nel bilancio dell'impresa che redige il bilancio.

29. Per motivi pratici, viene spesso utilizzato un cambio che approssima il tasso effettivo alla data dell'operazione quale, per esempio, un cambio medio settimanale o mensile per tutte le operazioni, in ciascuna valuta estera, avvenute nello stesso periodo. Tuttavia, se il cambio fluttua significativamente, l'impiego del cambio medio di periodo non è attendibile.

Entità estere

30. **Nel convertire il bilancio di un'entità estera per l'inclusione nel proprio bilancio, l'impresa che redige il bilancio deve utilizzare le procedure seguenti:**

- (a) **le attività e passività, sia monetarie sia non monetarie, dell'entità estera devono essere convertite al cambio alla data di riferimento del bilancio;**
- (b) **i ricavi e i costi dell'entità estera devono essere convertiti ai tassi di cambio in essere alla data delle operazioni, eccetto quando la moneta di conto dell'entità estera è la valuta di un'economia iperinflazionata, nel qual caso i proventi e i costi devono essere convertiti al cambio alla data di riferimento del bilancio; e**
- (c) **tutte le differenze di cambio risultanti devono essere classificate nel patrimonio netto fino alla dismissione dell'investimento netto.**

31. Per convertire gli elementi di ricavi e costi di una entità estera è spesso utilizzato, per motivi pratici, un cambio che approssima i cambi effettivi quale, per esempio, un cambio medio di periodo.

32. La conversione del bilancio di un'entità estera si traduce nella rilevazione di differenze di cambio derivanti da:

- (a) conversione delle voci di ricavo e di costo ai cambi in essere alla data delle operazioni, e delle attività e passività al cambio alla data di riferimento del bilancio;
- (b) conversione dell'investimento netto iniziale nell'entità estera a un cambio differente da quello al quale era precedentemente rilevato; e
- (c) altre variazioni nel patrimonio netto nell'entità estera.

Queste differenze cambio non devono essere rilevate come proventi o costi dell'esercizio perché le variazioni dei tassi di cambio hanno un effetto diretto limitato o nullo sui flussi finanziari, presenti e futuri, dalle operazioni dell'entità estera o dell'impresa che redige il bilancio. Quando un'entità estera è consolidata, ma non è interamente posseduta, le differenze di cambio accumulate, derivanti dalla conversione e attribuibili alla quota di pertinenza di terzi, devono essere attribuite, alla quota di pertinenza di terzi nel bilancio consolidato, e nello stesso modo rilevate.

33. Un eventuale avviamento derivante dall'acquisizione di un'entità estera, e qualsiasi rettifica al fair value (valore equo) dei valori contabili di attività e passività derivante dall'acquisizione di quella entità estera, devono essere contabilizzate, alternativamente, come:

- (a) attività e passività dell'entità estera e convertite al cambio alla data di riferimento del bilancio secondo quanto previsto dal paragrafo 30; o
- (b) attività e passività dell'entità che redige il bilancio che sono già espresse nella moneta di conto oppure che sono elementi non monetari in valuta estera che devono essere iscritti utilizzando il cambio alla data dell'operazione secondo quanto previsto dal paragrafo 11(b).

34. L'inclusione del bilancio di un'entità estera in quello dell'impresa che redige il bilancio deve seguire le normali procedure di consolidamento, quali l'eliminazione dei saldi infragruppo e delle operazioni infragruppo della controllata (vedere IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate e IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture). Tuttavia, una differenza cambio che si genera su un elemento monetario infragruppo, sia a breve sia a lungo termine, non può essere eliminata a fronte di un valore corrispondente derivante da altri saldi infragruppo, perché l'elemento monetario rappresenta l'impegno a convertire una valuta in un'altra ed espone l'impresa che redige il bilancio a un utile o a una perdita a causa delle fluttuazioni della valuta. Di conseguenza, nel bilancio consolidato dell'impresa che redige il bilancio, una tale differenza cambio deve continuare a essere rilevata come provento o come onere o, se essa deriva dalle situazioni descritte nei paragrafi 17 e 19, essa deve essere classificata nel patrimonio netto fino alla dismissione dell'investimento netto.
35. Quando il bilancio di un'entità estera è redatto con riferimento a una data di riferimento del bilancio differente da quella dell'impresa che redige il bilancio, l'entità estera spesso deve preparare, al fine dell'inclusione nel bilancio dell'impresa che redige il bilancio, un bilancio riferito alla stessa data dell'impresa che redige il bilancio. Quando ciò è impossibile, lo IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, consente l'utilizzo dei bilanci redatti a date differenti, posto che la differenza non sia superiore a tre mesi. In tale caso, le attività e le passività dell'entità estera devono essere convertite al cambio in essere alla data di riferimento del bilancio dell'entità estera. Quando è pertinente, devono essere effettuate delle rettifiche per movimenti rilevanti nei cambi fino alla data di riferimento del bilancio dell'impresa che redige il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, e dallo IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.
36. ***Il bilancio di un'entità estera, redatto nella valuta di un'economia iperinflazionata, deve essere rettificato secondo quanto previsto dallo IAS 29, Informazioni contabili in economie iperinflazionate, prima di essere convertito nella moneta di conto dell'impresa che redige il bilancio. Quando l'economia cessa di essere iperinflazionata e l'entità estera interrompe la preparazione e la presentazione del bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 29, Informazioni contabili in economie iperinflazionate, l'entità estera deve utilizzare i valori espressi nell'unità di misura in vigore alla data dell'interruzione come costi storici per la conversione nella moneta di conto dell'impresa che redige il bilancio.***

Dismissione di un'entità estera

37. ***Al momento della dismissione dell'entità estera, il valore complessivo delle differenze di cambio che sono state differite e che riguardano quella entità estera deve essere rilevato come provento o come costo nell'esercizio nel quale la plusvalenza o la minusvalenza di dismissione sono rilevate.***
38. L'impresa può liberarsi della sua partecipazione in un'entità estera vendendola, liquidandola, ottenendo il rimborso del capitale o rinunciando ad essa in tutto o in parte. Il pagamento di un dividendo costituisce parte di un tale processo solo quando esso rappresenta un rimborso dell'investimento. In caso di vendita parziale, solo la quota proporzionale delle relative differenze di cambio accumulate deve essere inclusa nella plusvalenza o nella minusvalenza. Una svalutazione del valore contabile di un'entità estera non costituisce una dismissione parziale. Di conseguenza, nessuna parte dell'utile o della perdita differiti sui cambi deve essere rilevata al momento della svalutazione.

Cambiamenti nella classificazione di una gestione estera

39. ***Quando si verifica un cambiamento nella classificazione di una gestione estera, le procedure di conversione applicabili alla nuova classificazione devono essere applicate a partire dalla data del cambiamento nella classificazione.***
40. Una variazione nel modo di finanziamento e di operare di un'entità estera, in relazione all'impresa che redige il bilancio, può condurre a una variazione nella classificazione di quella gestione estera. Quando una gestione estera che è parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio è riclassificata come entità estera, le differenze di cambio derivanti dalla conversione di attività non monetarie alla data della riclassificazione devono essere classificate nel patrimonio netto. Quando un'entità estera è riclassificata come una gestione

N. 21

estera che costituisce parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio, i valori convertiti degli elementi non monetari alla data della variazione devono essere trattati come costo storico di tali elementi a partire dall'esercizio in cui avviene la variazione. Le differenze di cambio che sono state differite non devono essere rilevate come provento o come costo fino al momento della dismissione della gestione.

Variazioni dei cambi delle valute estere in tutti i casi esaminati

Effetti fiscali delle differenze cambio

41. Gli effetti fiscali eventualmente associati agli utili e alle perdite da operazioni in valuta estera e le differenze cambio che derivano dalla conversione del bilancio delle gestioni estere devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

42. ***L'impresa deve indicare:***

- (a) ***il valore delle differenze cambio iscritte nel conto economico;***
- (b) ***le differenze cambio nette classificate come un componente distinto del patrimonio netto e indicate, e una riconciliazione dell'importo di tali differenze di cambio tra l'inizio e il termine dell'esercizio; e***
- (c) ***il valore delle differenze cambio sorte nell'esercizio incluse nel valore contabile di un bene secondo quanto previsto dal trattamento contabile alternativo consentito di cui al paragrafo 21.***

43. ***Quando la moneta di conto è differente dalla valuta del Paese nel quale l'impresa è domiciliata, deve essere indicato il motivo dell'utilizzo di un'altra valuta. Deve essere indicato anche il motivo di eventuali cambiamenti della moneta di conto ⁽⁵⁾.***

44. ***Quando si verifica una variazione nella classificazione di una gestione estera rilevante, l'impresa deve indicare:***

- (a) ***la natura della variazione nella classificazione;***
- (b) ***i motivi della variazione;***
- (c) ***l'effetto della variazione nella classificazione sul patrimonio netto; e***
- (d) ***l'effetto sul risultato di ciascun precedente esercizio presentato ai fini comparativi se la variazione nella classificazione fosse intervenuta all'inizio del primo degli esercizi presentati.***

45. ***L'impresa deve indicare il metodo scelto secondo quanto previsto dal paragrafo 33 per convertire l'avviamento e le rettifiche al fair value (valore equo) che possono derivare dall'acquisizione di un'entità estera.***

46. L'impresa deve indicare l'effetto, sugli elementi monetari in valuta estera o sul bilancio d'esercizio di una gestione estera, di una variazione nei cambi intervenuta dopo la data di riferimento del bilancio, se la variazione è di tale rilevanza che la mancata menzione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori del bilancio d'esercizio di compiere valutazioni e assumere decisioni corrette (vedere IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio).

47. Viene incoraggiata anche l'indicazione dei criteri di gestione dei rischi su cambi dell'impresa.

⁽⁵⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-30: Moneta di conto — Conversione dalla moneta di misurazione a quella di presentazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

48. *La prima volta che un'impresa applica il presente Principio essa deve, salvo quando l'ammontare non è ragionevolmente determinabile, classificare distintamente e indicare il saldo complessivo, all'inizio dell'esercizio, delle differenze cambio differite e classificate come patrimonio netto negli esercizi precedenti.*

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

49. *Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1995 o da data successiva.*

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 22
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1998)**

Aggregazioni di imprese

Lo IAS 22, Contabilizzazione delle aggregazioni di imprese, fu approvato nel novembre 1983.

Nel dicembre 1983, lo IAS 22 è stato rivisto nella sostanza in quanto parte del progetto sulla comparabilità e sui miglioramenti da apportare al bilancio. È stato, quindi, emanato lo IAS 22, Aggregazioni di imprese (IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993)).

Nell'ottobre 1996, i paragrafi 39(i) e 69 dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993) (corrispondenti ai paragrafi 39(i) e 85 del presente Principio) sono stati rivisti al fine di essere resi coerenti con lo IAS 12 (rivisto nella sostanza nel 1996), Imposte sul reddito. Le revisioni sono entrate in vigore a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva.

Nel luglio 1998, molti paragrafi dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993) sono stati rivisti al fine di essere resi coerenti con le disposizioni degli IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, IAS 38, Attività immateriali, ed è stato anche rivisto il trattamento contabile dell'avviamento negativo. Il Principio così rivisto nella sostanza (IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998)) è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva.

Nell'ottobre 1998, lo staff dello IASC ha pubblicato separatamente una Motivazione per le conclusioni riferita allo IAS 38, Attività immateriali, e allo IAS 22, Aggregazioni di imprese (rivisto nella sostanza nel 1998). La parte della Motivazione per le conclusioni riguardante le modifiche apportate allo IAS 22 nel 1998 è inclusa in questo volume come Appendice A.

Nel 1999, il paragrafo 97 è stato modificato per sostituire i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, con i riferimenti allo IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio. In aggiunta, i paragrafi 30 e 31 (c) sono stati modificati per essere resi coerenti con lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999). Il testo così modificato è entrato in vigore nel momento in cui lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999) entra in vigore — ossia, a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2000 o da data successiva.

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 22:

- SIC-9: Aggregazioni di imprese — Classificazione come acquisizione o unione di imprese;
- SIC-22: Aggregazioni di imprese — Rettifiche successive apportate ai fair value (valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti;
- SIC-28: Aggregazioni di imprese — Aggregazioni di imprese — «Data dello scambio» e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale.